

# Polizza **MIOMONDO BNL**

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL'ABITAZIONE E DELLA VITA PRIVATA**

Mod. 1800 Ed. 20/04/2020 con Appendice integrativa emergenza "covid-19" relativa al collocamento telefonico della polizza

Questo contratto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo tecnico ANIA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI

**CARGĒAS**  
ASSICURAZIONI

Gruppo  
BNP Paribas





# Appendice integrativa emergenza "covid-19" relativa al collocamento telefonico della polizza

**L'appendice integra le condizioni di assicurazione solo nel caso in cui essa venga espressamente richiamata dal gestore in fase di contatto telefonico.**

**Il presente documento è valido a decorrere dal 20 aprile 2020 e la deroga è prevista - salvo modifiche nei termini - fino al 31 luglio 2020.**

La presente appendice integra le informazioni contenute nel Set informativo Mod. 1800 ed. 20.04.2020 composto da:

- DIP (Documento informativo precontrattuale)
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

Le integrazioni sono dovute a meri aspetti operativi connessi agli applicativi informatici in dotazione all'Intermediario addetto alla vendita in filiale, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria connessa al covid-19. In particolare, l'integrazione riguarda il Set Informativo in caso di vendita a distanza dei prodotti assicurativi dei rami danni, in conformità al Regolamento Ivass n. 41 del 02 agosto 2019, che riporta disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di Assicurazione, da parte dell'Intermediario addetto alla vendita in filiale.

Per quanto sopra indicato l'Impresa, in deroga agli artt.:

## **ART. 79 MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **ART. 81 DECORRENZA**

### **ART. 82 PAGAMENTO DEL PREMIO**

### **ART. 84 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE IN CASO DI ACQUISTO TELEFONICO**

comunica al contraente le seguenti modifiche (si vedano le "Note in deroga" nel riquadro riportato al termine di ogni articolo):

## **Art. 79 MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **Modalità di conclusione**

Il Contraente, titolare di conto corrente presso BNL a sua scelta, può acquistare l'Assicurazione nelle seguenti modalità:

- recandosi presso la filiale dell'Intermediario;
- telefonicamente, prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento, per il tramite dell'Intermediario;

### **Modalità di perfezionamento**

L'Assicurazione si intende conclusa in funzione del canale di acquisto e, in particolare, se avvenuto:

- presso la filiale dell'Intermediario sottoscrivendo la Scheda di Polizza;
- telefonicamente, alla data di acquisto telefonico in cui l'Intermediario ha raccolto la volontà del Contraente di acquistare l'Assicurazione. Si segnala la necessità per il Contraente di restituire all'Impresa esemplare dell'Attestato di Polizza firmato, la mancata restituzione non impedirà comunque l'attivazione delle coperture assicurative.

### **Nota in deroga**

In relazione al presente *ART. 79 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE*, si segnala che al Contraente sarà inviata la Scheda di Polizza (anziché l'Attestato di Polizza), di cui la presente Appendice Integrativa costituisce parte integrante. La Scheda di Polizza sarà inviata su supporto elettronico e sarà cura del Contraente stamparla, firmarla e restituirla all'Impresa al seguente indirizzo e-mail: [documenti@cargeas.it](mailto:documenti@cargeas.it).

Fermo il resto.

## Art. 81 DECORRENZA

Le coperture assicurative decorrono:

- in caso di sottoscrizione presso la filiale

dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nella Scheda di Polizza se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; in caso contrario le coperture rimarranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento. E' fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

- in caso di acquisto telefonico

dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nell'Attestato di Polizza, a condizione che il pagamento del Premio, che avverrà 2 (mesi) dopo la data di acquisto telefonico, vada a buon fine, in caso contrario le coperture rimarranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.

In caso di Sinistro denunciato prima delle date di addebito del Premio, il pagamento dello stesso è subordinato all'immediato addebito andato a buon fine delle rate di Premio scadute. E' fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

### Nota in deroga

In relazione al presente *ART. 81 DECORRENZA*, si segnala che la decorrenza delle coperture assicurative in caso di acquisto telefonico è la medesima del caso di sottoscrizione presso la filiale.

Come richiamato nella Nota in deroga all' *ART. 79* di cui sopra, al Contraente sarà inviata la Scheda di Polizza (anziché l'Attestato di Polizza).

Fermo il resto.

## Art. 82 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuo e può essere pagato in un'unica soluzione oppure rateizzato con frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazionamento è comunque dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.

In caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà 2 (due) mesi dopo la data di acquisto e, in base alla preferenza espressa dal Contraente durante la telefonata. Il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione oppure se rateizzato con frazionamento mensile. Il primo addebito, esclusivamente in questa occasione, sarà costituito da 3 (tre) rate di Premio mensili.

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso l'Intermediario indicato o nella Scheda di Polizza prodotta in caso di sottoscrizione in filiale, o nell'Attestato di Polizza prodotto in caso di acquisto telefonico.

In caso di mancato integrale pagamento del Premio o di una rata di Premio, le coperture assicurative restano sospese dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Impresa conserva il diritto al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

L'Assicurazione si risolve di diritto se l'Impresa non agisce per la riscossione del Premio arretrato nel termine di 6 (sei) mesi, fermo il diritto al Premio in corso e al rimborso delle spese.

### Nota in deroga

In relazione al presente *ART. 82 PAGAMENTO DEL PREMIO*, si segnala che in caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà contestualmente all'adesione telefonica della proposta assicurativa e non 2 (due) mesi dopo la data di acquisto. Pertanto, il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione al momento dell'adesione telefonica alla proposta assicurativa oppure, se rateizzato con frazionamento mensile, il primo addebito sarà anch'esso contestuale all'adesione telefonica e sarà costituito da 1 (una) rata di Premio mensile.

Come richiamato nella Nota in deroga all' *ART. 79* di cui sopra, al Contraente sarà inviata la Scheda di Polizza (anziché l'Attestato di Polizza).

Fermo il resto.

**Art. 84 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE IN CASO DI ACQUISTO TELEFONICO**

Nel caso di acquisto telefonico il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando all'Impresa la sua volontà entro 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto telefonico; tale facoltà viene estesa a 2 (due) mesi in assenza di denuncia di Sinistro nel periodo.

Il Contraente avvalersi può comunicare all'Impresa la sua volontà nelle seguenti modalità a sua scelta:

1. inviando all'Impresa, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale della raccomandata) all'indirizzo CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Ramo danni Non auto - Via Tolmezzo n.15 20132 Milano (MI) o con comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso;
2. telefonando al numero 060060 e autorizzando la registrazione della telefonata relativa alla volontà di Recesso;
3. recandosi presso una filiale dell'Intermediario compilando l'apposito modulo disponibile.

In assenza di denuncia di Sinistro, la Polizza sarà annullata dalla data di acquisto telefonico e l'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale Premio, già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

In presenza di denuncia di Sinistro l'esercizio del diritto di Recesso nei 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto telefonico dell'Assicurazione, determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata (farà fede il timbro postale) o della comunicazione telefonica.

In caso di Sinistro avvenuto durante il suddetto periodo, in cui è possibile esercitare il diritto di Recesso, il pagamento della prestazione è subordinato all'addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

Qualora il Contraente, successivamente al Sinistro eserciti il diritto di Recesso, fermo il riconoscimento dell'Indennizzo, se dovuto, l'Impresa tratterrà la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

**Nota in deroga**

In relazione al presente *ART. 84 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE IN CASO DI ACQUISTO TELEFONICO*, si segnala che, in caso di acquisto telefonico, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso per 30 (trenta) giorni, anziché 2 (due) mesi, in assenza di denuncia di Sinistro. Restano confermati i 14 (quattordici) giorni, in caso di denuncia di sinistro. Fermo il resto.



# PROTEGGI LA TUA ABITAZIONE E LA TUA FAMIGLIA

Polizza MIOMONDO BNL è il prodotto ideato per proteggere l'Assicurato, l'Abitazione di proprietà, in affitto o data in locazione e il suo patrimonio attraverso coperture dedicate all'ambito Casa e Persona:

## 1. CASA

Assicura l'Abitazione, i beni al suo interno e fornisce assistenza al verificarsi di un imprevisto



### INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATO

Un corto circuito provoca un incendio che danneggia completamente l'abitazione, ...



### ACQUA CONDOTTA / SPESE DI RICERCA / FENOMENO ELETTRICO

La rottura di un tubo dell'impianto idraulico, oltre a causare un allagamento, richiede la ricerca del guasto e la sua successiva riparazione; un fulmine danneggia irreparabilmente la televisione e l'impianto Home Theatre, ...



### PACKAGE ENERGIA SOLARE

Un fulmine colpisce e danneggia alcuni dei pannelli fotovoltaici, vengono sottratti, a seguito di furto, alcuni componenti elettronici dell'impianto solare, ...



### INCENDIO E RISCHI ACCESSORI CONTENUTO

Una fuga di gas, provoca un incendio che danneggia alcuni elettrodomestici il divano e il tappeto si impregnano di acqua dopo un improvviso allagamento dell'abitazione, ...



### EVENTI CATASTROFALI

Un improvviso terremoto, rende completamente inagibile l'appartamento, delle abbondanti precipitazioni provocano un allagamento all'interno dell'abitazione, ...



### FURTO E RISCHI ACCESSORI

Dei ladri entrano nell'abitazione e oltre a rubare gioielli, denaro, smartphone, rompono alcuni serramenti e provocano danni ai mobili, ...



### ASSISTENZA

La chiave si spezza nella serratura di casa, una tubatura si guasta e comincia a perdere durante la notte, la caldaia non funziona e va in blocco, ...

## 2. PERSONA

Protegge da richieste di risarcimento per danni provocati a cose e/o persone nell'ambito della vita privata e supporta l'Assicurato in caso di controversie legali legate all'abitazione e/o alla vita privata



### RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Durante una gita in bicicletta, inavvertitamente, si urta una macchina parcheggiata danneggiandone la fiancata, il cane saltando per gioco, urta un passante facendolo cadere rovinosamente a terra, ...



### TUTELA LEGALE

Alcuni operai, facendo dei lavori sulla strada, danneggiano la recinzione della casa e si richiede il risarcimento dei danni, ...

Leggi attentamente il Set Informativo che ti è stato consegnato e che, in ogni caso, è sempre consultabile presso le filiali del Gruppo BNL e sul sito [www.cargeas.it](http://www.cargeas.it). Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell'Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.

# INFORMAZIONI E NUMERI UTILI



## Hai bisogno di richiedere informazioni sul prodotto Polizza MIOMONDO BNL o sui prodotti CARGEAS Assicurazioni?

Puoi inviare una email a [infopolizze@cargeas.it](mailto:infopolizze@cargeas.it) oppure contattare il numero **800.909.675** operativo dal lunedì al venerdì con **orario 08:30 - 17:30**



## Devi denunciare un sinistro?

- Puoi inviare **una raccomandata** indirizzata a **CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri via Tolmezzo, 15 20132 Milano**;
- Puoi spedire una **e-mail** all'indirizzo [denunciasinistri@cargeas.it](mailto:denunciasinistri@cargeas.it);
- Puoi contattare **telefonticamente** il call center Sinistri al numero verde **800.909.675**;
- Puoi inviare un **fax** al numero **02.93660159**



## Devi richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?

Per richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto è possibile inviare una email a [infosinistri@cargeas.it](mailto:infosinistri@cargeas.it) (indicando nell'oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero **800.909.675** operativo dal **lunedì al venerdì** con orario **8.00 - 19.30**



## Un guasto? Hai bisogno di un professionista per un' emergenza urgente?

Se la tua polizza prevede la garanzia "Assistenza" e hai bisogno di un intervento, contatta la **Centrale Operativa** al numero verde **800.066.308**

## Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?



### 1 - Nella tua area Riservata Cargeas

Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'Area Riservata sul sito [www.cargeas.it](http://www.cargeas.it) con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati



### 2 - Nel tuo Home Banking

Se sei titolare del servizio di Home Banking BNL potrai accedere anche all'app BNL per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet



**Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare**



# LEGENDA

I simboli di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:



## Che cosa è assicurato

Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel modulo di Polizza



## Che cosa non è assicurato

Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse



## Ci sono limiti di copertura

Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia



## Che obblighi ho?

Qui trovi indicato cosa fare in caso di Sinistro e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell'Assicurato/Contraente che dell'impresa

Quando incontri un box con il simbolo della lente di ingrandimento leggi il contenuto con attenzione: troverai informazioni utili per capire meglio le caratteristiche della tua Polizza!

Qui sotto trovi il primo messaggio utile per te:



**Polizza MIOMONDO BNL** è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:

- nell'**indice** sono indicati tutti gli **argomenti trattati**
- gli **argomenti trattati** sono contraddistinti da **simboli guida**
- le **parti evidenziate in grigio** indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti

In conclusione si trovano inoltre:

- il **Glossario**, che permette di approfondire il **significato** dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
- i principali **articoli del codice civile** in materia di Assicurazione

# INDICE

---

## SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI 5

---

Che cosa è assicurato	5
Che cosa non è assicurato	8
Limiti della copertura	9
Coperture aggiuntive facoltative - Eventi Catastrofali	13
Terremoto, Alluvione, Allagamento	13
Che cosa è assicurato	13
Che cosa non è assicurato	14
Coperture aggiuntive facoltative - Package Energia Solare	16
Che cosa è assicurato	16
Che cosa non è assicurato	16
Norme che regolano i sinistri	18

---

## SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI 22

---

Che cosa è assicurato	22
Che cosa non è assicurato	23
Limiti della copertura	24
Norme che regolano i sinistri	26

---

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 28

---

Copertura responsabilità civile della proprietà	28
Che cosa è assicurato	28
Che cosa non è assicurato	29
Limiti della copertura	29
Copertura responsabilità civile vita privata	30
Che cosa è assicurato	30
Che cosa non è assicurato	31
Limiti della copertura	31
Norme che regolano i sinistri	32

---

## SEZIONE TUTELA LEGALE 34

---

Che cosa è assicurato	34
Che cosa non è assicurato	36
Limiti della copertura	37
Norme che regolano i sinistri	38

---

## SEZIONE ASSISTENZA 40

---

Che cosa è assicurato	40
Che cosa non è assicurato	41
Limiti della copertura	41

---

## **NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE** 45

## **GLOSSARIO** 52

## **ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** 57

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** 60



# SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

## COPERTURE SEMPRE OPERANTI

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la sezione "Incendio e rischi accessori", acquistabile da sola. A scelta del Contraente potranno riguardare il Fabbricato o il Contenuto o entrambi. L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato.



## CHE COSA È ASSICURATO

### Art. 1 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

L'Impresa, nei limiti di cui ai successivi Art. 12 e Art. 13, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato (dell'Abitazione Principale e/o dell'Abitazione Secondaria) e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da uno dei seguenti eventi:

1. **Incendio**, nonché i guasti causati ai beni assicurati per ordine della Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
2. **Fulmine**;
3. **Implosione**;
4. **Esplosione e Scoppio**;
5. **caduta di aeromobili, satelliti artificiali**, loro parti o cose da essi trasportate;
6. **caduta meteoriti o corpi celesti**;
7. **caduta di ascensori o montacarichi**, compresi i danni agli impianti stessi;
8. **onda sonora** determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
9. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso al Contraente e/o Assicurato;
10. **fuoriuscita di fumo, gas o vapore** sviluppatasi a seguito degli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati o altri beni, anche non assicurati, posti a una distanza massima di 50 (cinquanta) metri da essi, oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture e sistemi di scarico fumi;
11. **eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi**, quali sciopero, tumulto popolare, sommossa civile, atto di Terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi;
12. **eventi atmosferici**, quali:
  - a. uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, quando la violenza di questi eventi sia riscontrabile su più beni che si trovano nelle vicinanze. Sono inoltre indennizzati i danni da bagnamento purché direttamente causati da pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza di tali eventi;
  - b. il sovraccarico di neve, purché quest'ultimo abbia determinato il Crollo del Fabbricato (es. cedimento totale o parziale della struttura portante del tetto per effetto del peso della neve);
13. **fenomeno elettrico**, cioè per effetto di scariche, correnti o altri fenomeni elettrici da qualunque motivo causati:
  - a. in caso sia assicurato il Fabbricato, agli impianti elettrici ed elettronici dell'Abitazione e/o alle sue pertinenze

considerati fissi per destinazione o per natura, con l'esclusione degli Impianti Fotovoltaici e degli Impianti Solari Termici;

- b. in caso sia assicurato il Contenuto, agli apparecchi elettrodomestici, impianti di allarme, agli apparecchi mobili di condizionamento, apparecchi sonori ed audiovisivi, computer in genere e loro accessori, fax, e tutti gli apparecchi elettrici od elettronici;
14. **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato, indicato nella Scheda/Attestato:
- a. proveniente da tubazioni e condutture di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, al servizio del Fabbricato assicurato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e simili) e relativi raccordi di collegamento, in conseguenza di rottura o guasto accidentale;
  - b. derivante da Occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto (a) oppure in pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato, **esclusivamente se provocate da neve o grandine**;
  - c. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato;
  - d. derivante da traboccamento o Rigurgito nella fognatura di proprietà o in uso all'Assicurato;
  - e. provocata da gelo.

Nel caso in cui la copertura copra i Sinistri relativi al Fabbricato, con riferimento al danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta che abbia provocato danni materiali e diretti ai beni assicurati e/o al Fabbricato di terzi, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubature collocate nei muri o nei pavimenti la cui rottura o Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie per la demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

In caso di Sinistro che interessi sia la fuoriuscita di acqua condotta che le spese di ricerca e riparazione guasti, si applicherà un'unica Franchigia indicata all'Art. 13 Limiti di Indennizzo.

15. **rottura di Lastre**, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di Lastre facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali.

## Art. 2 ALTRI EVENTI

Nei limiti di cui ai successivi Art. 12 e Art. 13, l'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **deterioramento di generi alimentari** per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno a causa di uno degli eventi di cui al precedente Art. 1, nonché guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, **a condizione che la copertura assicurativa riguardi il Contenuto**;
2. **riacquisto del combustibile** in caso di spargimento e/o perdita dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento del Fabbricato; nel caso di Abitazione posta in condominio il rimborso viene effettuato per la quota condominiale di competenza;
3. **ricerca del guasto in caso di dispersione di gas** dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa. Sono comprese le spese sostenute per:
  - a. riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
  - b. demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate alle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
  - c. sgomberare e trasportare, alla discarica autorizzata più vicina, i residui del Sinistro.

## Art. 3 SPESE SUPPLEMENTARI

Nei limiti di cui ai successivi Art. 12 e Art. 13, l'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **demolire, smaltire, sgomberare**, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro;
2. **traslocare il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati e occupati dal Contraente;
3. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza;

4. **le spese straordinarie documentate e sostenute dall'Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e periti** resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
5. **i costi e oneri di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Il rimborso è riconosciuto in aggiunta al Limite di Indennizzo previsto per Fabbricato o Contenuto.

#### **Art. 4 RISCHIO LOCATIVO - DANNI ALL'ABITAZIONE PRESA IN LOCAZIONE**

(copertura riservata al Contraente Locatario in alternativa all'Incendio Fabbricato)

La copertura opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio, gas e vapori all'Abitazione regolarmente condotta in locazione dall'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile.

#### **Art. 5 RICORSO TERZI, VICINI O LOCATARI - DANNI AI TERZI DA INCENDIO**

(copertura obbligatoriamente abbinata alle coperture Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

L'Impresa, nel limite della somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato, risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati ai beni appartenenti a terzi, compresi quelli dei Locatari, da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La copertura è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato nella Scheda/Attestato.

La copertura non comprende i danni ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.  
L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato, pertanto, deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso scritto dell'Impresa.

#### **Art. 6 PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE**

(copertura riservata al Contraente proprietario dell'Abitazione)

Nei limiti di cui al successivo Art. 13, l'Impresa corrisponderà un Indennizzo pari al canone di locazione che dovesse perdere per l'Abitazione indicata nella Scheda/Attestato, regolarmente concessa in locazione, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza e per il tempo necessario al suo ripristino.

#### **Art. 7 RINUNCIA DELL'IMPRESA AL DIRITTO DI SURROGA**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalersi per quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di Indennizzo nei confronti dei responsabili del Sinistro:

1. dei quali l'Assicurato risponde a norma di legge;
- e
2. salvo il caso di dolo, nei confronti di parenti ed affini entro il terzo grado, conviventi, ospiti e collaboratori familiari

dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.


## Art. 8 DOLO E COLPA GRAVE

Quale deroga a favore del Contraente/Assicurato rispetto a quanto previsto dall'articolo 1900 del codice civile, l'Impresa indennizzerà i danni per i quali è prestata la copertura anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato o dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge.

## Art. 9 ALTRI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Se al momento del Sinistro è in corso una Polizza connessa all'erogazione di un finanziamento a garanzia del medesimo bene assicurato, la copertura opera soltanto per la parte di danno in eccedenza a quella indennizzata dalla prima Assicurazione.

Per le eventuali coperture non previste dalle altre Assicurazioni, ma accordate con la presente Polizza, l'Assicurazione è operante a tutti gli effetti nell'ambito della somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato.



### **Altre Assicurazioni come operano?**

Nel caso in cui la copertura Incendio è già garantita da un'altra Polizza (es. Incendio e Scoppio acquistata in occasione della stipula del mutuo) la presente va a integrarsi a quest'ultima attivandosi per indennizzare l'eventuale parte di danno eccedente.

Inoltre, più importante, interviene direttamente per tutte le coperture assicurative che la Polizza di primo Rischio non prevede quali, ad esempio, fenomeno elettrico, acqua condotta e spese di ricerca e riparazione, eventi catastrofici, atti vandalici.

## Art. 10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

L'Impresa ha sempre il diritto di visionare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Tale verifica verrà preventivamente concordata con il Contraente/Assicurato in merito al tempo e alle modalità di verifica.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 11 FABBRICATI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili i Fabbricati per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. adibiti, anche soltanto parzialmente, a usi diversi dall'Abitazione;
2. in cattivo stato di manutenzione; in corso di costruzione e/o in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
3. costruiti in materiali combustibili, ferma la tolleranza dell'eventuale presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto e, fino al massimo al 30%, nelle pareti esterne e fermo restando che i box e le altre pertinenze possono avere caratteristiche costruttive diverse da quelle sopra indicate, a condizione che la relativa superficie non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del Fabbricato;
4. situati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana e dello stato Città del Vaticano.
5. siano intestati a Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività ovvero siano cittadini, residenti o con domicilio in Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.



## LIMITI DELLA COPERTURA

### Art. 12 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non copre i danni:

1. causati con dolo del Contraente/Assicurato;
2. causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che per la copertura fenomeno elettrico per quanto previsto all'Art. 1.13;
3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
4. causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, Alluvioni/Inondazioni;
5. di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è attiva la copertura assicurativa ai sensi del precedente Art. 1;
6. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, fatta eccezione per le spese di cui al precedente Art. 3;
8. relativamente agli eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, nonché atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi a cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia preso parte attiva;
9. causati da scritte, deturpamento o imbrattamento;
10. relativamente agli eventi atmosferici, anche causati da:
  - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua naturali o artificiali;
  - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o Rigurgiti dei sistemi di scarico;
  - d. valanghe, slavine e ghiaccio;
  - e. cedimento, franamento o smottamento del terreno;
  - f. Crollo totale o parziale di Fabbricati non conformi alle normative vigenti al momento del Sinistro relative ai sovraccarichi di neve;
  - g. gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni d'acqua;
11. relativamente agli eventi atmosferici, anche subiti da:
  - a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, cavi aerei, camini, antenne esterne; Impianti Fotovoltaici, Impianti Solari Termici, a meno che in tali due casi sia operante la copertura assicurativa aggiuntiva "Package energia solare";
  - b. serre;
  - c. tende, tettoie, tendoni, zanzariere, poste all'esterno dell'Abitazione nonché a beni mobili collocati all'aperto oppure su terrazze, balconi o verande;
  - d. Fabbricati aperti da uno o più lati od incompiuti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o meno da Sinistro;
  - e. rivestimenti esterni in seguito a bagnatura e/o Allagamento;

12. relativamente al fenomeno elettrico, anche i danni:
  - a. dovuti a manomissione o per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il Locatore dei beni assicurati;
13. relativamente all'Acqua condotta anche:
  - a. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
  - b. derivanti da traboccamento, Occlusione o Rigurgito della rete fognaria pubblica;
  - c. dovuti a rottura od Occlusione di tubazioni o condutture, interrato e installate all'esterno del Fabbricato;
14. relativamente alla rottura Lastre anche:
  - a. alle Lastre che costituiscono parte integrante delle apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
  - b. alle Lastre aventi valore artistico, verande e lucernari, servizi di cristalleria, specchi portatili e simili;
  - c. derivanti da lavori nei locali, trasloco, rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
  - d. derivanti da scheggiature o rigature.

### Art. 13 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Indennizzo dovuto dall'Impresa per ciascun Sinistro è soggetto ai seguenti limiti:

1. se oggetto della copertura è il Fabbricato, viene indennizzato il Valore a Nuovo del Fabbricato entro il limite della somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato;



Il Fabbricato viene assicurato **"a valore intero"**, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del Fabbricato, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.: il Contraente può cioè assicurare l'effettivo valore del Fabbricato oppure una somma differente e, in questo ultimo, caso l'Indennizzo tiene conto di questa differenza.

Se è stata assicurata una somma inferiore all'effettivo valore del Fabbricato, in caso di Sinistro che ha causato un danno parziale, il relativo Indennizzo sarà determinato applicando la regola proporzionale, cioè decurtando la parte che rappresenta il rapporto tra l'effettivo valore del Fabbricato e la somma assicurata; se invece il danno è totale (cioè se il Fabbricato è interamente distrutto) l'Indennizzo è pari alla somma assicurata.

**Esempio:**

- valore effettivo Fabbricato: € 50.0000,00 (mq 100)
- somma assicurata: € 25.000,00 (mq 50)
- Sinistro con danno parziale pari a: € 10.000,00
- Danno indennizzato: € 10.000,00\* (50.000,00/25.000,00)= € 5.000,00

2. se oggetto della copertura è il Contenuto, viene indennizzato il Valore a Nuovo dei beni assicurati, nei limiti della somma assicurata scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Polizza e indicata nella Scheda/Attestato.





Il Contenuto viene assicurato **“a primo rischio assoluto”**, ossia la forma che prescinde dal valore effettivo del Contenuto, o comunque dei beni assicurati, e che prevede il ristoro dei danni subiti semplicemente fino alla somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato, senza quindi l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

**Esempi:**

- Somma assicurata per il Contenuto dell’Abitazione € 20.000,00
- Danno causato dall’Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 5.000,00
- Danno indennizzato = € 5.000,00
  
- Somma assicurata per il Contenuto dell’Abitazione = € 20.000,00
- Danno causato dall’Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 25.000,00
- Danno indennizzato = € 20.000,00

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati per ciascun Sinistro si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

**Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo**

Valori	€ 1.000,00
Preziosi ed Oggetti pregiati	20% della somma assicurata
Raccolte e collezioni	€ 20.000,00

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti
Eventi socio politici - e atti vandalici o dolosi di terzi	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 250,00	Art. 1.11
Eventi atmosferici, escluso il crollo da sovraccarico neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 250,00	Art. 1.12 (a)
Crollo da sovraccarico neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 500,00	Art. 1.12 (b)
Fenomeno elettrico nella forma P.R.A.	Somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato	€ 250,00	Art. 1.13
Acqua condotta*	Somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato	€ 250,00	Art. 1.14
Spese di ricerca e riparazione guasti da Acqua condotta*	Somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato	€ 250,00	Art. 1.14
Gelo	Somma assicurata indicata nella Scheda/Attestato per la garanzia Acqua condotta fino a un massimo di € 1.500,00	€ 250,00	Art. 1.14 (e)
Rottura Lastre nella forma P.R.A.	€ 1.000,00	€ 100,00	Art. 1.15

\*Franchigia non cumulabile nei 2 eventi

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti
Deterioramento generi alimentari	€ 250,00	Non prevista	Art. 2.1
Riacquisto del combustibile	€ 250,00	Non prevista	Art. 2.2
Ricerca del guasto e dispersione gas	€ 250,00	Non prevista	Art. 2.3
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'Indennizzo liquidabile con il limite di € 20.000,00	Non prevista	Art. 3.1
Spese per trasloco del Contenuto	10% dell'Indennizzo liquidabile con il limite di € 2.000,00	Non prevista	Art. 3.2
Spese di soggiorno in albergo o alloggio in altra Abitazione	€ 250,00 al giorno con il massimo di 45 gg.	Non prevista	Art. 3.3
Onorari di riprogettazione nella forma P.R.A.	€ 5.000,00	Non prevista	Art. 3.4
Costi/oneri di urbanizzazione nella forma P.R.A.	€ 5.000,00	Non prevista	Art. 3.5
Perdita del canone di locazione	Canone di un anno dalla data del Sinistro con il limite di € 12.000,00	Non prevista	Art. 6



#### Cosa comporta la previsione di una Franchigia?

A seguito di una tromba d'aria alcune tegole del tetto della tua Abitazione vengono asportate. Il danno accertato è di € 3.000,00. La copertura Eventi Atmosferici prevede una Franchigia di € 200,00. L'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà di € 2.800,00, ossia € 3.000,00 - € 200,00.

# COPERTURE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE - EVENTI CATASTROFALI

## PREMESSA

La sottoscrizione delle coperture eventi catastrofali che seguono è facoltativa e, a scelta del Contraente, potrà riguardare il Fabbricato e/o il Contenuto.

Nel caso in cui il Contraente sia il Locatario la copertura è sottoscrivibile esclusivamente per il Contenuto. L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato.

## TERREMOTO - ALLUVIONE - ALLAGAMENTO

Le coperture Terremoto - Alluvione/Inondazione e Allagamento non sono acquistabili singolarmente: è consentita la loro sottoscrizione unicamente a chi ha acquistato la copertura assicurativa principale "Incendio e Rischi Accessori" (Fabbricato e/o Contenuto).



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 14 RISCHI ASSICURATI

L'Impresa, a parziale deroga di cui quanto previsto all'Art. 12 e nei limiti di cui ai successivi Art. 15 e Art. 16, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati da:

1. **Terremoto**, intendendosi per tale: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro";
2. **Alluvione/Inondazione**, intendendosi per tale: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, purché riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze;
3. **Allagamento** verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua; fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, purché riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze.

In caso di Sinistro indennizzabile per gli eventi sopra descritti, l'Impresa rimborsa, nel limite delle somme assicurate, anche le spese documentate sostenute per:

- a. **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro;
- b. **rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato;
- c. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 15 ESCLUSIONI

Le coperture assicurative non operano per i danni:

1. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
2. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, valanghe, slavine o frane;
3. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto, Alluvione/Inondazione e Allagamento sui beni assicurati;
4. di Furto, smarrimento, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5. a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
6. a beni mobili all'aperto;
7. per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;

Relativamente alla copertura **Terremoto** sono inoltre esclusi i danni:

9. causati da Alluvione/Inondazione e Allagamento;

Relativamente alla copertura **Alluvione/Inondazione** sono inoltre esclusi i danni:

10. causati da traboccamento o Rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione;
11. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
12. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

Relativamente alla copertura **Allagamento** sono inoltre esclusi i danni:

13. causati da Alluvioni/Inondazioni;
14. causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
15. avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
16. di franamento, cedimento, smottamento del terreno;

## Art. 16 LIMITI DI INDENNIZZO

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti
Terremoto	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto	10% della somma assicurata	Art. 14.1
Alluvione/Inondazione	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00	€ 5.000,00	Art. 14.2
Allagamento	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00	€ 5.000,00	Art. 14.3
Terremoto -Alluvione/ Inondazione - Allagamento: Contenuto <b>con il sotto limite</b> per pertinenze dell'Abitazione (box/ cantine/garage)	€ 5.000,00	€ 500,00	Art. 14 punti 1. 2. 3.
Spese demolizione e sgombero	€ 10.000,00 per Fabbricato e/o Contenuto (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 14 lett. (a)
Spese rimozione, deposito, ricollocamento Contenuto	€ 2.000 (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 14 lett. (b)
Spese alloggio alternativo	€ 100,00 al giorno con il massimo di 60 gg. (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 14 lett. (c)

La copertura decorre dal 10° (decimo) giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 81 Decorrenza e Art. 82 Pagamento del Premio.

In caso di Sinistro durante il periodo di Carenza non verrà corrisposto nessun Indennizzo.

Se l'Assicurazione sostituisce - senza interruzione - altra Assicurazione con l'Impresa per la stessa Abitazione, le stesse coperture e somme assicurate, il periodo di 10 giorni (Carenza) non viene conteggiato dalla data di effetto della presente Assicurazione ma dalla data della precedente, mentre le nuove eventuali coperture o somme assicurate in aumento operano dalle ore 24 del 10° (decimo) giorno di quello di effetto della nuova Assicurazione.



### Esempio del meccanismo funzionamento della Franchigia con danno accertato compreso nel limite di Indennizzo previsto:

- Somma assicurata: Fabbricato € 120.000,00
- Limite di Indennizzo: € 84.000 (70% somma assicurata)
- Danno accertato: € 50.000,00
- Franchigia: € 12.000,00 (10% somma assicurata)
- Indennizzo: € 50.000,00 - € 12.000,00 (Franchigia) = € 38.000,00

## COPERTURA AGGIUNTIVA FACOLTATIVA - PACKAGE ENERGIA SOLARE

Le coperture di seguito descritte sono facoltative e non sono acquistabili da sole.  
Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e rischi accessori" - Fabbricato.  
E' riservata al proprietario dell'Abitazione ed è relativa al solo Fabbricato.  
L'attivazione della copertura è indicata nella Scheda/Attestato.



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 17 RISCHI LEGATI ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

L'Impresa, nei limiti di cui ai successivi Art. 19 e Art. 20 indennizza a P.R.A. i **danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico**, derivanti da uno degli eventi coperti dalla sezione "Incendio e Rischi Accessori" e, se acquistate, le coperture aggiuntive facoltative eventi catastrofali, con l'aggiunta delle seguenti estensioni:

1. **guasto macchine compreso il fenomeno elettrico**. Trattasi dei danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:
  - a. rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione;
  - b. correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, elettronici anche se conseguenti a Fulmine.
2. **Furto, Rapina**, a condizione che:
  - a. i pannelli siano stabilmente ancorati al Fabbricato o ai suoi spazi adiacenti quali cortili o giardini;
  - b. l'evento sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico è fissato.

L'Impresa, inoltre, indennizza:

3. i **danni da Responsabilità Civile a terzi** così come indicato nella sezione "Responsabilità Civile";
4. i **danni indiretti**, nella misura del 15% dell'importo indennizzabile.



### CHE COSA NON È ASSICURATO

#### Art. 18 IMPIANTI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli impianti:

1. non installati secondo le norme di legge vigenti;
2. non collaudati e pronti per l'uso sul Fabbricato indicato nella Scheda/Attestato;
3. in cattivo stato di manutenzione o modificati o ampliati in modo non conforme alle regole del costruttore.

## Art. 19 ESCLUSIONI


La copertura assicurativa non opera:

1. nei casi delle esclusioni di cui al precedente Art. 12 e dei successivi 44 e Art. 51;
2. in caso di guasto macchine di cui al precedente Art. 17.1, con riferimento ai danni:
  - a. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore dell'Impianto assicurato;
  - b. normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
    - controlli di funzionalità;
    - manutenzione preventiva;
    - eliminazione dei disturbi e difetti;
    - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

## Art. 20 LIMITI DI INDENNIZZO

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa a P.R.A.	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro	Riferimenti
Guasto macchine (Compreso Fenomeno elettrico)	€ 25.000,00	€ 250,00	Art. 17.1
Furto e Rapina		30% (per impianti a meno di 4 (quattro metri) da terra, su tettoie/pensiline)	Art. 17.2
Danni RCT	Come previsto e regolato all'Art. 45 Copertura Assicurativa Responsabilità Civile proprietà	€ 250,00	Art. 17.3
Danni indiretti	15% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 3.000,00	Non previsti	Art. 17.4



### Cosa comporta la previsione di uno Scoperto?

Hai subito un Furto dei pannelli dell'Impianto fotovoltaico.

Il valore dei beni rubati è stato valutato in € 2.000,00.

In caso di Furto di impianti installati a terra è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 20%, pertanto, l'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà pari a € 1.600,00 ossia € 2.000,00 - € 400,00 che corrisponde al 20% del dell'importo indennizzabile.

In caso di Furto o Rapina che colpiscano gli Impianti o le loro parti (supporti, staffe, cavi in genere ecc.) posizionati a terra, su tettoie/pensiline o su Fabbricati aventi linea di gronda a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria è applicato uno Scoperto del 30%.



## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### Art. 21 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente /Assicurato deve:

1. darne avviso direttamente all'Impresa entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza mediante una delle seguenti modalità:
  - raccomandata indirizzata a CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri via Tolmezzo, 15 20132 Milano;
  - e-mail all'indirizzo [denunciasinistri@cargeas.it](mailto:denunciasinistri@cargeas.it);
  - telefonando al call center Sinistri al numero verde 800.909.675
  - fax al numero 02 93660159
2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. limitatamente all'Incendio, nel caso in cui l'evento si configuri o possa configurarsi come reato doloso, nei 5 (cinque) giorni successivi, presentare dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione dovrà essere inviata all'Impresa;
4. conservare le tracce ed i residuati del Sinistro fino a definizione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato dei beni assicurati esistenti al momento del Sinistro o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. fornire la dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per riparazione del Sinistro e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto, mettendo a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
7. presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

### Art. 22 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno arrecato dal Sinistro, dichiara distrutti o rubati beni assicurati che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni assicurati salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

### Art. 23 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato con le seguenti modalità:

1. darne avviso direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente ovvero persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

2. darne avviso direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente ovvero persona da lui designata;

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro ed anche prima, in ogni caso, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da suoi incaricati, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell' Art. 94.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

## Art. 24 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 21;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle presenti condizioni di Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (che deve recare anche le stime dettagliate del danno) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## Art. 25 DETERMINAZIONE DEL DANNO, LIMITE DI INDENNIZZO PER IL FABBRICATO E IL CONTENUTO

L'Assicurazione viene stipulata sulla base dei seguenti criteri:

1. **per il Fabbricato: Valore a Nuovo di ricostruzione;**
2. **per il Contenuto: Valore a Nuovo.**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola somma assicurata e l'ammontare si determina stimando:

a. **per il Fabbricato/Rischio locativo:**

la spesa necessaria, valutata al momento del Sinistro, per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità (Valore a Nuovo), escluso il valore dell'area e deducendo da tale risultato il valore dei residui nonché il deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante (valore al momento del Sinistro).

Per il Fabbricato, il Contraente e/o l'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo sulla base del Valore a Nuovo solamente se procede alla riparazione delle parti danneggiate o ricostruzione del Fabbricato stesso, nel medesimo luogo o in altra località e comunque nel territorio della Repubblica Italiana o Stato città del Vaticano, entro 2 (due) anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio all'Impresa.

b. **per il Contenuto:**

il Valore a Nuovo dei beni assicurati distrutti o danneggiati, dietro dimostrazione dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione.

Per i beni che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore Commerciale. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad un'integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo dei beni liquidati in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro 6 (sei) mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

c. **per gli Oggetti pregiati e Preziosi: il Valore Commerciale;**

- d. **per Raccolte e collezioni: solo il Valore Commerciale dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;**

- e. **per i documenti le spese di rifacimento;**
- f. **per i titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di Indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

**Per le cose fuori uso od inservibili, così come per quelle non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata per il loro Valore Commerciale.**

**Dagli Indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali Franchigie e Scoperti indicati in Polizza alle singole sezioni.**

**Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono esser tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica l'Art. 1907 del codice civile.**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del codice civile (spese di salvataggio), in nessun caso l'Impresa può essere tenuta a pagare un Indennizzo superiore ai Massimali indicati nella Scheda/Attestato di Polizza.

## **Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI EVENTO DERIVANTE DA FENOMENO ELETTRICO**

In caso di danno derivante da fenomeno elettrico l'ammontare è determinato secondo i seguenti criteri:

1. per gli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, centraline dell'antenna TV, centraline di comando automazione cancelli, si stima il Valore a Nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
2. per i beni facenti parte del Contenuto in relazione alla vetustà del bene assicurato, al suo valore e alla sua riparabilità:
  - a. Vetustà: decorre dalla data di acquisto, da certificare mediante esibizione dello scontrino fiscale, fattura o ricevuta che indichino tipologia e/o marca e/o modello del bene. Qualora tale documentazione non sia producibile si attribuisce al bene una vetustà convenzionale superiore a 48 (quarantotto) mesi.
  - b. Il valore è determinato al momento di accadimento del Sinistro. Per beni assicurati con vetustà:
    - inferiore a 36 (trentasei) mesi si stima il Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
    - uguale o superiore a 36 (trentasei) mesi ma inferiore a 48 (quarantotto) mesi, si stima il 65% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
    - uguale o superiore a 48 (quarantotto) mesi, si stima il 40% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi.

Qualora sul mercato non siano più reperibili beni uguali a quelli danneggiati né beni alternativi con caratteristiche equivalenti, non costituisce una miglioria il rimpiazzo del bene danneggiato con altro analogo ma con caratteristiche superiori.

3. Riparabilità: oltre ai casi in cui la riparazione non è effettuabile per motivi tecnici quali ad esempio irreperibilità dei pezzi di ricambio, il bene assicurato è considerato convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararlo sono uguali o superiori al suo valore determinato applicando i descritti criteri di cui ai punti a. e b.

Pertanto, qualora il bene non sia riparabile l'Indennizzo è pari al valore del bene ottenuto applicando i criteri di cui al punto 2 che precede.

Qualora invece il bene sia riparabile, il danno indennizzabile è pari al costo di riparazione del bene danneggiato.

## **Art. 27 RIDUZIONI DELL'INDENNIZZO LEGATE ALLA SUPERFICIE EFFETTIVA DELL'ABITAZIONE**

Relativamente alla Superficie è ammessa una tolleranza fino al 10% rispetto al valore dichiarato dal Contraente nella Scheda/Attestato.

Pertanto, qualora la Superficie dichiarata aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva risultante al momento del Sinistro, l'Indennizzo dovuto dall'Impresa sarà ridotto in proporzione al rapporto fra la Superficie indicata nella Scheda/Attestato (aumentata del 10%) e la Superficie effettiva.



#### **Cosa accade se ho dichiarato una Superficie dell'Abitazione inferiore a quella reale?**

Se la tua Abitazione ha una Superficie di 200 metri quadrati ma al momento dell'acquisto della Polizza hai erroneamente dichiarato 190 metri quadrati non ci saranno conseguenze in caso di Sinistro. Infatti, è prevista una tolleranza del 10%, e, aumentando la superficie che hai dichiarato di tale percentuale, si raggiunge la superficie effettiva ( $190 \text{ mq} * 10\% + 190 \text{ mq} = 209 \text{ mq}$ ).

Nel caso, invece, avessi dichiarato una superficie di 170 metri aumentando tale superficie del 10% ( $170 \text{ mq} + 170 \text{ mq} * 10\% = 187 \text{ mq}$ ) risulterebbe inferiore a quella effettiva, pertanto in caso di Sinistro anche l'Indennizzo verrebbe ridotto nella stessa proporzione.

### **Art. 28 TITOLARITÀ DEI DIRITTI**

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio, per conto altrui o nell'interesse di chi spetta.

In ogni caso gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni possono essere compiuti soltanto dal Contraente, ma l'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Fermo quanto sopra, l'Indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 29 ANTICIPO INDENNIZZO**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, fermo restando che non potrà mai essere superiore a € 100.000,00 (centomila), qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

L'anticipo è liquidato se:

1. non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
2. la stima dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 25.000,00 (venticinquemila).

L'anticipo è pagato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a condizione che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato potrà ottenere un solo ulteriore anticipo sul supplemento al lui spettante, che sarà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **Art. 30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**


L'Impresa provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa liquidazione, salvo che non sia sorta una controversia ovvero non siano applicabili misure restrittive o impeditive del pagamento, tra le quali il pagamento debba essere effettuato:

- i. in favore di un Soggetto sottoposto a Misure Restrittive dell'Operatività;
- ii. verso Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

Si ricorda, quindi, che in tali casi la Polizza (e relativa copertura assicurativa) non opera e in nessun di tali casi, l'Impresa può pagare importi.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

In ogni caso, non potranno essere beneficiari cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).



## SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e rischi accessori" - Contenuto.

L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato.



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 31 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE


La copertura assicurativa è prestata a P.R.A. ed è operante per i Sinistri derivanti da **Furto, Rapina o Estorsione riferibili al Contenuto presente nell'Abitazione indicata nella Scheda/Attestato e nelle sue pertinenze.**

L'Impresa, nei limiti dei successivi Art. 34 e Art. 35, indennizza i **danni materiali e diretti derivanti da:**

1. Furto a condizione che l'autore di tali reati si sia introdotto nell'Abitazione contenenti i beni assicurati:
  - a. violandone i mezzi di chiusura (o anche muri, soffitti o pavimenti) mediante:
    - rottura, scasso, sfondamento;
    - uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persona alla quale l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità. In tal caso la copertura assicurativa opera dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
  - b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiose o di particolare agilità personale;
2. **Rapina ed Estorsione** avvenuti nei locali indicati nella Scheda/Attestato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3. **Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.** Affinché tale estensione sia operante l'Assicurato deve presentare regolare denuncia alle autorità e inviare l'originale o la copia autentica all'Impresa;
4. **Furto, Rapina o Estorsione** (anche soltanto tentati) **agli oggetti personali** quali capi di vestiario, pellicce, Preziosi di proprietà dell'Assicurato o di uno dei componenti del Nucleo Familiare, portati in Fabbricati destinati **a locali di villeggiatura**, non di proprietà dell'Assicurato stesso o in alberghi ovunque ubicati, purchè ricorrano, per il Furto, le condizioni delle lettere a) e b) del punto 1. del presente articolo.

Indennizza inoltre:

5. **i guasti cagionati dai ladri**, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed ai relativi Fissi e Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture del Fabbricato contenente i beni assicurati. Il Furto di Fissi e Infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri;
6. **i danni al Contenuto** causati dall'autore del Furto, della Rapina o Estorsione (tentati o consumati) compresi gli atti vandalici o dolosi;



**A seguito del Furto del mio PC ho perso dei file importanti per il mio lavoro posso ricevere un Indennizzo?**

No, in quanto il danno che viene riconosciuto è solamente quello materiale e diretto, ossia il valore del bene sottratto. La perdita dei dati contenuti nel PC, e le conseguenze anche economiche che posso derivarne sono un danno indiretto.

## Art. 32 RIMBORSO PER SPESE DOCUMENTATE

Nei limiti di Indennizzo di cui al successivo Art. 35, l'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **il potenziamento mezzi di protezione:** blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto, Rapina od Estorsione, anche soltanto tentati;
2. **la sostituzione di serrature** dei locali assicurati con altre uguali o equivalenti, nonché eventuali interventi sui Fissi e Infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'Abitazione oggetto della copertura;
3. **il rifacimento dei seguenti documenti:** carta d'identità, patente di guida, passaporto sottratti all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

## Art. 33 CONDIZIONI PER L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

La copertura assicurativa è prestata a condizione che:

1. il Fabbricato e le pareti dei locali contenenti i beni assicurati e confinanti con l'esterno, con locali di altre Abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia situata in linea verticale a meno di 4 metri da:
  - a. suolo;
  - b. superfici acquee;
  - c. ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione chiusura:
  - robusti serramenti in legno, in materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
  - inferriate ancorate o fissate al muro, con la precisazione che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.



## LIMITI DELLA COPERTURA

### Art. 34 ESCLUSIONI

L'Impresa non indennizza i Sinistri:

1. verificatisi in conseguenza di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
2. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
3. agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - a. persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - b. persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - c. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - d. persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
4. verificatisi nell'Abitazione a partire dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati per più di 90 (novanta) giorni consecutivi. Per gioielli e Preziosi, Raccolte e collezioni, Valori, titoli di credito in genere e denaro, invece, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 45° (quarantacinquesimo) giorno;
5. indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

### Art. 35 LIMITI DI INDENNIZZO

L'Indennizzo dovuto dall'Impresa per singolo Sinistro e per ciascun anno assicurativo è soggetto ai limiti di Indennizzo previsti dalla somma assicurata scelta dal Contraente e indicata nella Scheda/Attestato.

Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	
Preziosi e Raccolte e collezioni	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 (diecimila) per singolo oggetto
Valori ovunque posti	5% della somma assicurata con limite di € 1.000,00
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 (diecimila) per singolo oggetto
Furto beni riposti in box/cantine e locali non comunicanti con l'Abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00
Furto beni custoditi in cassaforte/cassetta di sicurezza	raddoppio limiti massimi di Indennizzo

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e Anno assicurativo	Riferimenti
Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari	10% somma assicurata - Scoperto del 20% del danno indennizzabile	Art. 31.3
Furto, Rapina o Estorsione agli oggetti personali nei locali di villeggiatura beni portati in villeggiatura ed alberghi	10% della somma assicurata e con limiti massimi di Indennizzo sopra indicati	Art. 31.4
Guasti cagionati dai ladri a Fissi e Infissi	€ 2.000,00	Art. 31.5
Danni al Contenuto, compreso atti vandalici o dolosi	20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00	Art. 31.6
Installazione o potenziamento mezzi di protezione/chiusura	10% del danno indennizzabile	Art. 32.1
Spese di sostituzione serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi	€ 500,00	Art. 32.2
Spese per rifacimento documenti personali sottratti	€ 250,00	Art. 32.3



#### **Ho subito un Furto di denaro nella mia Abitazione. Che Indennizzo posso ricevere?**

La somma assicurata per il Furto è di € 10.000,00.

Per alcune tipologie di beni sono previsti Limiti di Indennizzo nell'ambito di tale somma, ad esempio per il denaro contante il limite è di € 500,00; pertanto, il tuo Indennizzo potrà arrivare al massimo a tale somma.

Ad ogni modo, puoi verificare tutti i Limiti di Indennizzo nelle tabelle presenti in ciascuna sezione delle condizioni di Assicurazione.

### **Art. 36 RIDUZIONI DELL'INDENNIZZO LEGATE A DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA**

In caso di Sinistro verrà applicato uno Scoperto del 20% qualora:

1. i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto riportato all'Art. 33. Tale Scoperto non sarà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
2. non siano stati installati i mezzi di protezione e chiusura di cui al precedente Art. 33 per la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

### **Art. 37 RADDOPPIO DEI LIMITI DELL'INDENNIZZO PER BENI ASSICURATI CUSTODITI IN CASSAFORTE O IN CASSETTE DI SICUREZZA**

I Limiti di Indennizzo previsti al precedente Art. 35 sono raddoppiati se i beni assicurati sono custoditi in Cassaforte o depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito, esclusivamente nel caso in cui tali mezzi di custodia vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.

## Art. 38 ABITAZIONE SECONDARIA

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 34 punto 4 - Esclusioni, l'Assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazione per tutte i beni assicurati ad eccezione di Oggetti pregiati, Preziosi, Valori, Raccolte e collezioni, per i quali l'Assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato, dei componenti il Nucleo Familiare o delle persone conviventi.

## Art. 39 SCOPERTO PER L'ABITAZIONE SECONDARIA

In caso di danno nell'Abitazione occupata saltuariamente dal Contraente/Assicurato è applicato lo Scoperto del 20% (venti per cento) sull'importo liquidabile a termini di Polizza, escluso il Sinistro avvenuto con la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

## Art. 40 CONCOMITANZA DI SCOPERTI/FRANCHIGIE

Nel caso di applicabilità allo stesso evento di più Scoperti verrà applicato uno Scoperto del 30%.

## Art.41 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di Sinistro liquidato per un importo superiore al 30% della somma assicurata, la stessa si intende ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza dell'Assicurazione, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.



## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### Art. 42 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

1. darne avviso direttamente all'Impresa entro 2 (due) giorni da quando ne ha avuto conoscenza mediante una delle seguenti modalità:
  - raccomandata indirizzata a CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri via Tolmezzo, 15 20132 Milano;
  - e-mail all'indirizzo [denunciasinistri@cargeas.it](mailto:denunciasinistri@cargeas.it);
  - telefonando al call center Sinistri al numero 800.909.675
  - fax al numero 02 93660159specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché presentare, entro i 5 (cinque) successivi, denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando l'Impresa, l'Intermediario ed il numero di Polizza, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
4. adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
5. tenere a disposizione fino ad avvenuta definizione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
6. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;



7. presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.


Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

#### **Art. 43 RECUPERO DEI BENI RUBATI**

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. I beni assicurati recuperati divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero Indennizzo. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di copertura assicurativa. Il resto spetterà all'Impresa.

#### **Art. 44 RINVIO ALLE NORME DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI**

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, troveranno applicazione gli articoli da Art. 21 a Art. 30 di cui alla copertura assicurativa "Incendio e Rischi Accessori".



# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e rischi accessori" per il Fabbricato o il Contenuto o entrambi.  
L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato.



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 45 RESPONSABILITÀ CIVILE ABITAZIONE

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda/Attestato, a **tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento** (capitale, interessi e spese) **di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del Fabbricato** e degli spazi adiacenti, del Contenuto e, in caso sia operante anche la copertura assicurativa facoltativa "Package Energia Solare", dell'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico.

Sono compresi i Sinistri causati da:

1. impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e da altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
2. recinzioni, cancelli, anche automatici, di pertinenza del Fabbricato;
3. spargimenti o infiltrazioni di acqua anche piovana o Rigurgito dei sistemi di scarico, purché conseguenti a rottura, guasto od Occlusioni accidentali degli impianti idrici, igienici sanitari, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
4. caduta di neve e/o ghiaccio;
5. lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell'Abitazione assicurata purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge applicabili e regolamentari, compresi i casi di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
6. uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere;
7. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
8. inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
9. da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.
10. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della proprietà e/o conduzione dell'Abitazione;

## Art. 46 FABBRICATI IN CONDOMINIO - COMPROPRIETÀ

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino, la copertura comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Se la copertura è stipulata da un comproprietario dell'Abitazione, è compresa la responsabilità civile degli altri comproprietari che sono, in tal caso, considerati Assicurati a tutti gli effetti.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 47 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.



## LIMITI DELLA COPERTURA

### Art. 48 ESCLUSIONI

La copertura non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;
2. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
3. da atti dolosi, salvo quanto previsto al precedente Art. 45;
4. causati, anche soltanto in parte o indirettamente, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
5. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
6. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

## COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la Sezione "Responsabilità civile vita privata" acquistabile da sola.

L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato.



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 49 RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nella di Polizza, a **tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento** (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti eventi riferibili alla vita privata:

1. utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli dell'Assicurato a condizione che gli stessi siano studenti universitari;
2. utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura;
3. intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
4. uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo;
5. responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile per lesioni corporali (esclusi danni a Cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la copertura è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del Sinistro, con Polizza di Assicurazione contro il Rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la copertura assicurativa è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'assicuratore o per l'eventuale maggiore somma scoperta;
6. comportamenti colposi dell'Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
7. proprietà, possesso od uso di biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcar; mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al codice delle assicurazioni;
8. proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 metri e non dotate di motore ausiliario;
9. danni causati da Animali Domestici di proprietà: la copertura è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato l'animale. Limitatamente alla proprietà o uso dei cani, la copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;
10. danni causati da Animali Domestici di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Limitatamente ai cani, la copertura opera a condizione che il proprietario terzo sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;
11. proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia), tiro a segno e tiro a volo;
12. figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
13. figli minori di terzi affidati temporaneamente all'Assicurato;
14. addetti ai servizi domestici compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
15. esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;

16. pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
17. attività di volontariato;
18. organizzazione di feste familiari o tra amici;
19. conduzione dell'Abitazione: la copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella prevista all'Art. 45;
20. infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo, purchè in regola con le normative vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, compresa la rivalsa degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali, sino alla concorrenza del 20% del Massimale indicato nella Scheda/Attestato di Polizza per singola persona infortunata;
21. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
22. da inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
23. da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.  
La presente copertura si intende prestata per la parte di danno eccedente alla copertura Ricorso Terzi della presente Polizza se operante, o da altra copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza Incendio;
24. da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
25. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 50 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.



## LIMITI DELLA COPERTURA

### Art. 51 ESCLUSIONI

La copertura non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;
2. derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico;
3. derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
4. provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato a beni o Cose appartenenti a soggetti terzi;
5. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da quest'ultimo detenute, salvo quanto previsto al precedente Art. 49.23;

6. causati a Cose che l'Assicurato abbia in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al precedente Art. 49.1 e 49.2.;
7. provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
8. derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al precedente Art. 49.5;
9. da atti dolosi, salvo quanto previsto agli Art. 45.9 e 49.24;
10. derivanti dall'esercizio della caccia;
11. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
12. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
13. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
14. derivanti da impiego di aeromobili.

## Art. 52 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Per tutti i danni a Cose resta a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 150,00 (centocinquanta) per singolo Sinistro.

## Art. 53 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.



## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### Art. 54 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

1. darne avviso direttamente all'Impresa entro 2 (due) giorni da quando ne ha avuto conoscenza mediante una delle seguenti modalità:
  - raccomandata indirizzata a CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri via Tolmezzo, 15 20132 Milano;
  - e-mail all'indirizzo [denunciasinistri@cargeas.it](mailto:denunciasinistri@cargeas.it);
  - telefonando al call center Sinistri al numero 800.909.675
  - fax al numero 02 93660159
2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero di Polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla copertura, deve far pervenire all'Impresa notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato entro 5 (cinque) giorni dalla relativa notifica.

L'Assicurato è tenuto fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

## Art. 55 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Impresa, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, gestisce la controversia a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda/Attestato di Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sostenute per resistere all'azione sono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato, in proporzione della relativa esposizione.

Non sono rimborsabili le spese di professionisti (legali o tecnici) non nominati od autorizzati dall'Impresa, né l'Impresa risponde di multe od ammende né delle spese del processo che, in un procedimento penale, l'Assicurato condannato deve pagare allo Stato.

## Art. 56 LIMITI DI INDENNIZZO

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di risarcimento per Sinistro	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro	Riferimenti
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale	€ 150,00	Art. 45.3
Danni da interruzioni o sospensione di attività	€ 20.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00	Art. 45.7 - Art. 49.21
Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00	Art. 45.8 - Art. 49.22
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici e baby sitter	20% del Massimale	Non previsto	Art. 49.20
Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute	€ 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 (esclusivamente per danni a Cose)	Art. 49.23
Danni a Cose	Massimale	€ 150,00	Art. 52



## SEZIONE TUTELA LEGALE

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la Sezione "Tutela Legale", sottoscrivibile da sola. La sottoscrizione delle coperture potrà riguardare la copertura principale Tutela legale Abitazione e, a scelta del Contraente, potrà sottoscrivere anche la copertura facoltativa Tutela legale vita privata. L'attivazione della coperture è indicata nella Scheda/Attestato.



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 57 SOGGETTI ASSICURATI

La copertura Tutela legale viene prestata al Contraente e al suo Nucleo Familiare.

Nel caso di controversie tra Assicurati, la copertura è prestata unicamente a favore del Contraente.

#### Glossario - Definizioni specifiche

- **Assicurato:** la persona indicata nella Scheda/Attestato alla voce "Contraente/Assicurato" ed i componenti della sua famiglia anagrafica e facenti parte del suo Nucleo familiare.
- **Cose:** i beni materiali e gli animali.
- **Sinistro:** fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale.
- **Transazione:** accordo col quale le Parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

#### Art. 58 TUTELA LEGALE ABITAZIONE - Copertura sempre operante

L'Impresa assicura l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà e godimento dell'Abitazione assicurata**, come indicata nella Scheda/Attestato, per:

1. promuovere l'azione di **risarcimento dei danni subiti** dall'Abitazione a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
2. **controversie derivanti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria manutenzione** purché il valore in lite non sia inferiore a € 500,00 (cinquecento) e non superiore a € 30.000,00 (trentamila), comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
3. **controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, altri diritti reali relativi alla proprietà esclusiva.** In materia di diritto di usucapione, l'avvenimento del Sinistro è la data della prima contestazione della richiesta di usucapione se la richiesta è avvenuta durante l'efficacia della copertura;
4. **difesa penale dell'Assicurato** nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la copertura è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (articolo 375 del codice di procedura penale) e di accompagnamento coatto (articolo 376 del codice di procedura penale);
5. **controversie in materia di locazione** relativamente all'Abitazione (indicata nella Scheda/Attestato) direttamente utilizzata dal Contraente purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00 (cinquecento);
6. impugnazione delle delibere assembleari condominiali dell'abitazione direttamente utilizzata dal Contraente;

Le coperture sopra indicate operano anche per le pertinenze dell'Abitazione assicurata.





#### **Cosa si intende per illecito extracontrattuale?**

È un comportamento che produce un danno ingiusto, ossia che lede un tuo diritto e in relazione al quale quindi puoi pretendere di essere risarcito. È definito "extracontrattuale" perché tra il responsabile del comportamento che produce il danno e tu che lo subisci non è in corso alcun rapporto contrattuale relativo all'evento dannoso.

Ad esempio, la pianta malata del giardino del tuo vicino cade e distrugge la recinzione della tua villa, oppure mentre attraversi sulle strisce pedonali vieni investito da un'automobile.

## **Art. 59 TUTELA LEGALE VITA PRIVATA**

Le coperture di seguito indicate sono facoltative e sottoscrivibili unicamente previa sottoscrizione della copertura "Tutela Legale Abitazione".

L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato di Polizza.

L'Impresa assicura **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della vita privata extraprofessionale esclusivamente per:**

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, compresa la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social.  
La copertura opera anche in qualità di proprietario di animali domestici, utilizzatore di velocipedi o sia rimasto coinvolto come pedone o trasportato, passeggero di qualsiasi mezzo;
2. controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00 (cinquecento) e non superiore a € 30.000,00 (trentamila).  
La copertura opera anche in qualità di proprietario di Animali domestici e utilizzatori di velocipedi;
3. controversie per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato.  
La copertura opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.  
La copertura opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata in quanto non oggetto della copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista dalla Polizza;
4. controversie di lavoro con collaboratori domestici purché regolarmente assunti;
5. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
6. l'istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 codice civile) di un componente la famiglia anagrafica dell'Assicurato facente parte del suo Nucleo familiare;
7. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 codice civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 codice civile) di componente la famiglia anagrafica dell'Assicurato facente parte del suo Nucleo familiare.

## **Art. 60 SPESE RICONOSCIUTE**

L'Impresa, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda/Attestato di Polizza per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo, indennizza:

- a. i compensi per l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio incaricato alla gestione del Caso Assicurativo, nei limiti di cui agli applicabili parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. 55/2014);
- b. le spese a carico dell'Assicurato a favore agli organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di Mediazione (tabella A del D.M. 180/2010 e successive modifiche, quando la Mediazione è obbligatoria);

- c. le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa ai sensi del successivo Art. 67;
- d. le spese relative al procedimento penale che l'Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato (spese di giustizia);
- e. le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, nel limite di € 1.000,00 (mille);
- f. i compensi per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00 (duemilacinquecento). Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- g. i compensi per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o di un consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con l'Impresa ai sensi del successivo Art. 67;
- h. le spese per il contributo unificato per i procedimenti civili, se poste a carico dell'Assicurato;
- i. le spese per la registrazione degli atti giudiziari, nel limite di € 500,00 (cinquecento);
- j. le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'Impresa ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. Non sono rimborsabili i patti quota lite conclusi tra Assicurato e Legale, nonché i compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione.



## CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 61 CONTROVERSIE NON ASSICURATE

Non sono assicurate le controversie:

1. di natura contrattuale, salvo quanto indicato al punto 2 dell'Art. 58 e dell'Art. 59;
2. in materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
3. relative alla locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione indicata nella Scheda/Attestato di Polizza;
4. in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione, permuta, trasformazione o ristrutturazione di immobili. In questi casi le garanzie non operano anche per i sinistri relativi ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali ;
5. in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita dell'Abitazione assicurata, di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
6. conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o Terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
7. non accidentali relative ad inquinamento dell'ambiente;
8. di diritto pubblico e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
9. riguardanti diritti della proprietà industriale, d'autore e concorrenza sleale;
10. fra soci ed amministratori oppure tra soci, riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di impresa o partecipazione in impresa, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
11. riguardanti contratti di agenzia;
12. in materia di diritto tributario;
13. di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;

14. riguardanti l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamenti antisindacali);
15. relative o comunque connesse al possesso, la proprietà, l'uso o la conduzione di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
16. derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;
17. riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
18. contro l'Impresa e contro BNL che intermedia il presente contratto;
19. non espressamente previste dagli Art. 58 e Art. 59.



## LIMITI DELLA COPERTURA

### Art. 62 ESCLUSIONI

La copertura non opera per:

1. il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
2. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
3. arbitrati;
4. il Caso Assicurativo che l'Assicurato ha causato con dolo;
5. il Caso Assicurativo che è connesso al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
6. controversie contrattuali di valore inferiore al limite minimo di € 500,00 (cinquecento) o superiore al limite massimo di € 30.000,00 (trentamila);

La copertura assicurativa non include il pagamento delle spese:

7. collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di Cose;
8. per risolvere una controversia senza che l'Impresa abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte;
9. per regolarizzare, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;
10. per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

### Art. 63 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - CARENZA

Per insorgenza del Caso Assicurativo si intende il momento del verificarsi del primo (nel tempo) fatto illecito che caratterizza il Caso Assicurativo.

La copertura è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda/Attestato, se il premio è stato pagato a condizione che i sinistri sono avvenuti:

1. durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione, se hanno a oggetto il danno o un presunto danno extracontrattuale o la violazione o presunta violazione di una norma penale; oppure;
2. decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di efficacia dell'Assicurazione, per le restanti ipotesi indicate nella Polizza.

Il Sinistro deve essere denunciato all'Impresa, nei modi e nei termini di cui al successivo Art. 65, comunque entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio, dopo un precedente contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 (novanta) giorni, la carenza di cui al punto 2. del presente articolo, non opera.

## Art. 64 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi in Italia e Stato città del Vaticano.



## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### Art. 65 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

La denuncia del Caso Assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, l'indicazione della causa, nonché delle conseguenze, le generalità dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

1. generalità e recapiti della controparte;
2. estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
3. copia della corrispondenza intercorsa;
4. copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
5. dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
6. copia dell'informazione di copertura o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

L'Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura, è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.

In mancanza, l'Impresa non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, l'Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, residente in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un Legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento). Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Caso assicurativo e per anno.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato dovrà conferire mandato.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti tecnici e periti in genere, così nominati.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.

### Art. 66 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Nel caso di attivazione della copertura il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. rilasciare all'Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta;
2. per la fase giudiziale, informare il Legale incaricato completamente e in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;

3. fornire all'Impresa ogni informazione sullo stato della pratica, nonché tutti gli atti e i documenti per la gestione del caso;
4. prima di adire l'autorità giudiziaria o di proporre impugnazioni, ottenere l'autorizzazione dell'Impresa;
5. prima di adire l'autorità giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
6. evitare di compiere atti che pregiudichino l'Impresa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

## Art. 67 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, l'Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l'esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la controversia verrà affidata al Legale nominato ai sensi dell'Art. 65.

Qualora sia necessaria una difesa penale, l'Impresa concorderà di volta in volta con l'Assicurato il nominativo del legale da nominare.

La copertura viene garantita anche per i successivi stati e gradi del giudizio civile e penale, a condizione che la controversia presenti, a discrezione dell'Impresa, possibilità di successo.

Il conferimento di incarichi a consulenti tecnici di parte avviene d'intesa con l'Impresa. L'Impresa conferma per iscritto la misura della copertura per il Caso Assicurativo.

Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell'Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l'Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rimborsare in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Impresa circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione, la controversia, senza esclusione delle vie giudiziali, verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l'Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale.

Ciascuna delle Parti si farà carico delle proprie spese legali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Alternativamente, è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di Mediazione. In caso di conflitto di interessi con l'Impresa, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale.

Qualora vi sia il rischio della Prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni ritenute più opportune, con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all'Assicurato in virtù dell'instaurazione della procedura arbitrale.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

## Art. 68 INDENNIZZO

L'Impresa corrisponde, per ogni Caso Assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda/Attestato. Tale Massimale trova applicazione anche quando l'Impresa, in un Unico Caso Assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti Assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più Casi Assicurativi collegati temporalmente e causalmente, il Massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Caso Assicurativo.

In nessun caso l'Impresa può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

## Art. 69 RECUPERO DI SOMME

Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Sono di spettanza dell'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva.



## SEZIONE ASSISTENZA

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e rischi accessori" per il Fabbriato o il Contenuto o entrambi. L'attivazione delle coperture è indicata nella Scheda/Attestato.



### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 70 PRESTAZIONI

L'Impresa si impegna, nei limiti dell'Art. 73, ad erogare le Prestazioni di seguito elencate avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che provvederà all'organizzazione dei relativi interventi.

##### 1. INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso alla propria Abitazione;
- b. scasso di Fissi e Infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, Allagamento, quando sia compromessa la funzionalità che non garantisce la sicurezza dei locali della propria Abitazione.

##### 2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- b. mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

##### 3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista, in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista.

##### 4. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

#### 5. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

#### 6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante a seguito di scasso di Fissi e Infissi, Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, danni causati dall'acqua, che abbiano colpito la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza privato che invierà una persona addetta alla custodia in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni.

#### 7. SPESE D'ALBERGO

Qualora l'Abitazione sia inagibile a seguito di Furto o tentato Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine, Esplosione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

#### 8. RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

**(Copertura valida oltre 50 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato)**

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse in viaggio di rientrare immediatamente presso l'Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro).



#### **Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dall'Impresa?**

No, in quanto è l'Impresa a provvedere - tramite la struttura organizzativa di EUROP ASSISTANCE - all'invio di un artigiano convenzionato, sostenendo i costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Tabella in Limiti della Copertura.



## **CHE COSA NON È ASSICURATO**

Non sono previste Prestazioni in mancanza di una situazione di emergenza.



## **LIMITI DELLA COPERTURA**

### **Art. 71 LIMITI DELLA COPERTURA**

Ciascuna Prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 (tre) volte per singolo anno assicurativo.

Le Prestazioni non saranno erogate per i Sinistri dipendenti o provocati da:

1. Alluvioni/Inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
3. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
4. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato;
5. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le Prestazioni di assistenza di cui alla presente sezione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

## **Art. 72 LIMITI SPECIFICI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI**

### **1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Sono esclusi:

- a. per i casi di cui al precedente Art. 70.2 (a) e (b), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato nonché ad interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- b. per i casi di cui al precedente Art. 70.2 (c), i danni di tracimazione dovuti a Rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

### **2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Sono esclusi:

- a. i Sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b. i Sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c. i Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

### **3. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.



## Art. 73 LIMITI D'INDENNIZZO

Prestazione	Massimale	Riferimenti
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera;</li><li>- € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per Anno assicurativo</li></ul>	Art. 70.1
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera;</li><li>- € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per Anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.2
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera;</li><li>- € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per Anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.3
Invio di un termoidraulico nelle 24 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 150,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera;</li><li>- € 150,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.4
Invio di un vetraio nelle 24 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 500,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.5
Invio di un sorvegliante	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 300,00 per Sinistro;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.6
Spese di albergo	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 300,00 per Sinistro e per Nucleo Familiare;</li><li>- Max 3 (tre) eventi per anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.7
Rientro anticipato dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 300,00 per Sinistro e per Nucleo Familiare;</li><li>- Max 2 (due) eventi per anno assicurativo.</li></ul>	Art. 70.8

## Art. 74 DOVE VALE LA COPERTURA

La copertura Assistenza vale in Italia e Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole Prestazioni.

## Art. 75 COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di Sinistro coperto dalla copertura Assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, pena la decadenza al diritto alle Prestazioni.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri: 02.58245634 - 800.066.308

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza preceduto dal codice identificativo BCAS;
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova;
5. recapito telefonico.

Qualora si fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, si potrà inviare un fax al numero 02.5847720 a Europ Assistance Italia S.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance S.p.A., per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il numero 02.583841.

# NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE

## Art. 76 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E COMUNICAZIONI

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Le dichiarazioni errate o incomplete relative a circostanze originarie che influiscono sulla valutazione dell'Impresa in merito al Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Impresa, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o con comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso, salvo non diversamente disciplinato dall'Assicurazione o dalle norme applicabili.

## Art. 77 CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA SOTTOSCRIZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA POLIZZA

L'Assicurazione può essere conclusa se, al momento della sottoscrizione e nel corso della Polizza (quali condizioni essenziali di Assicurazione) si verificano tutte le seguenti condizioni, rispettivamente:

Contraente/Assicurato ha la propria residenza e domicilio abituale in Italia e non risulta essere, anche nel corso della vigenza della Polizza, un soggetto sottoposto a Misure Restrittive dell'Operatività ovvero un cittadino, residente o con domicilio, in Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

Contraente/Assicurato, non sia cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;

Contraente/Assicurato non faccia parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)) sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività ovvero la cittadinanza, residenza o l'elezione di domicilio in un Paese o Regione sottoposto a Sanzioni Internazionali - MSC ( Major Sanctioned Countries & Regions).

**Il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.**

La copertura cessa di diritto al momento della perdita del requisito anche senza alcuna formale comunicazione dell'Impresa; per l'effetto, l'Impresa restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza dell'Assicurazione, al netto delle imposte, salvo non esista una condizione, limite o divieto che ne impedisca per Legge l'effettuazione. Anche in assenza di divieto o impedimento o limitazione, anche parziale, il pagamento non potrà essere effettuato verso cittadini o con mezzi di pagamento che consentano l'accredito in Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

## Art. 78 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Polizza MIOMONDO BNL offre la possibilità di sottoscrivere tutte o alcune delle seguenti coperture:

---

### Coperture Casa:

#### Per il proprietario dell'Abitazione:

##### - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI del Fabbricato e/o del Contenuto (->Sezione I)

Con la sottoscrizione di questa copertura sono abbinate necessariamente le coperture Ricorso terzi (->Sezione I Art. 5) e Responsabilità civile Abitazione (->Sezione III Art. 45) e Assistenza (->Sezione V Art. 70) sul bene assicurato. Nell'ambito di questa copertura sarà possibile acquistare, opzionalmente, le coperture assicurative EVENTI CATASTROFALI sul Fabbricato e/o sul Contenuto e PACKAGE ENERGIA SOLARE.

#### Per il locatario dell'Abitazione:

##### - RISCHIO LOCATIVO (->Sezione I Art. 4) del Fabbricato

##### - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI del Contenuto

Con la sottoscrizione di questa copertura sono abbinate necessariamente le coperture Ricorso terzi (->Sezione I Art. 5) e Responsabilità civile Abitazione (->Sezione III Art. 45) e Assistenza (->Sezione V Art. 70) sul bene assicurato. Nell'ambito di questa copertura sarà possibile acquistare, opzionalmente, la copertura assicurativa EVENTI CATASTROFALI sul Contenuto.

##### - FURTO E RISCHI ACCESSORI del Contenuto (->Sezione II)

Questa copertura può essere sottoscritta solo se è stata sottoscritta anche la copertura Incendio e rischi accessori del Contenuto.

---

### Coperture Persona:

#### Copertura Responsabilità Civile

##### - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA (->SEZIONE III)

Questa copertura può essere sottoscritta autonomamente.

#### Copertura Tutela legale (dell'Abitazione e della famiglia)

#### Per il locatario dell'Abitazione:

##### - TUTELA LEGALE (->SEZIONE IV)

##### - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI del Contenuto

Questa copertura può essere sottoscritta autonomamente.

Nell'ambito di questa copertura sarà possibile acquistare, opzionalmente, la copertura TUTELA LEGALE VITA PRIVATA.

---

Ai fini della sottoscrizione della Polizza occorrerà aver acquistato almeno una tra le coperture assicurative sopra riportate per la casa o per la persona.

**POLIZZA MIOMONDO BNL OFFRE AL CONTRAENTE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI PREMI LA POSSIBILITÀ, NEL CORSO DELLA SUA DURATA, DI:**

- Attivare uno o più sezioni non attive;
- Disattivare una o più sezioni attive (la disattivazione di tutte le sezioni attive implica la disdetta dell'Assicurazione);
- Modificare, dove possibile, i Massimali e/o le somme assicurate delle coperture attive;
- Attivare una o più coperture all'interno della stessa sezione;
- Disattivare una o più coperture attive all'interno della stessa sezione.

Queste possibilità sono concesse nel rispetto dei vincoli tra coperture sopra evidenziati e fermi i termini di carenza eventualmente previsti nei singoli pacchetti.

Polizza MIOMONDO BNL decorre dalle ore 24 del giorno indicato come "data effetto" nella Scheda di Polizza se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio, oppure, se successivo, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'attivazione successiva di coperture ha effetto dalle ore 24 della data della variazione, fermo il pagamento del relativo Premio.

La disattivazione successiva di coperture ha effetto dalla scadenza dell'Assicurazione.

## Art. 79 MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE

### Modalità di conclusione

Il Contraente, titolare di conto corrente presso l'intermediario a sua scelta, può acquistare l'Assicurazione nelle seguenti modalità:

- recandosi presso la filiale dell'Intermediario;
- telefonicamente, prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento, per il tramite dell'Intermediario

### Modalità di perfezionamento

L'Assicurazione si intende conclusa in funzione del canale di acquisto e, in particolare, se avvenuto:

- presso la filiale dell'Intermediario sottoscrivendo la Scheda di Polizza;
- telefonicamente, alla data di acquisto telefonico in cui l'Intermediario ha raccolto la volontà del Contraente di acquistare l'Assicurazione.


Si segnala la necessità per il Contraente di restituire all'Impresa esemplare dell'Attestato di Polizza firmato, la mancata restituzione non impedirà comunque l'attivazione delle coperture assicurative.

Tali condizioni valgono salvo che siano applicabili disposizioni nazionali, comunitarie o internazionali (anche OFAC) nei confronti di Soggetto sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività.

## Art. 80 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.



### Quando si verifica un aggravamento del Rischio?

Se dopo l'acquisto della Polizza hai destinato parte della tua villa ad un utilizzo parzialmente diverso da quello di civile abitazione, ad esempio a magazzino di tessuti destinati alla vendita, dovrai comunicarlo tempestivamente al tuo Intermediario per la valutazione della nuova situazione, poiché tale variazione influisce sulla valutazione del Rischio.

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia sin d'ora al relativo diritto di Recesso.

## Art. 81 DECORRENZA

Le coperture decorrono:

- in caso di sottoscrizione presso la filiale

dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nella Scheda di Polizza se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; in caso contrario le coperture decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento. E' fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

- in caso di acquisto telefonico

dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nell'Attestato di Polizza, a condizione che il pagamento del Premio, che avverrà 2 (mesi) dopo la data di acquisto telefonico, vada a buon fine, in caso contrario le coperture rimarranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.

In caso di Sinistro denunciato prima delle date di addebito del Premio, il pagamento dello stesso è subordinato all'immediato addebito andato a buon fine delle rate di Premio scadute. E' fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

## Art. 82 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuo e può essere pagato in un'unica soluzione oppure rateizzato con frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazionamento è comunque dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.

In caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà 2 (due) mesi dopo la data di acquisto e, in base alla preferenza espressa dal Contraente durante la telefonata. Il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione oppure se rateizzato con frazionamento mensile. Il primo addebito, esclusivamente in questa occasione, sarà costituito da 3 (tre) rate di Premio mensili.

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso l'Intermediario indicato o nella Scheda di Polizza prodotta in caso di sottoscrizione in filiale, o nell'Attestato di Polizza prodotto in caso di acquisto telefonico.

In caso di mancato integrale pagamento del Premio o di una rata di Premio, le coperture assicurative restano sospese dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Impresa conserva il diritto al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

## Art. 83 DURATA - RINNOVO AUTOMATICO SALVO DISDETTA

L'Assicurazione ha durata di un anno dalla data in cui è sottoscritta dalle Parti.

Le coperture attivate o modificate in corso di validità dell'Assicurazione termineranno sempre alla scadenza dell'Assicurazione.

Alla scadenza, l'Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra Parte la Disdetta entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza, con una delle seguenti modalità:

1. inviando all'Impresa, entro tale termine, una raccomandata A/R all'indirizzo CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Ramo danni Non auto - Via Tolmezzo n. 15 20132 Milano (MI) o con comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso;
2. compilando l'apposito modulo disponibile presso la filiale di riferimento dell'Intermediario per la richiesta di Disdetta;
3. per le Polizze acquistate tramite il canale telefonico contattando il numero verde 060060 a disposizione e autorizzando la registrazione della telefonata.

Inoltre, la copertura ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo:

1. in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza successiva, annuale o mensile, fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso l'Intermediario;
2. se il Contraente e/o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente/Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;

3. se il Contraente e/o l'Assicurato perdono la propria residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza;
4. se il Contraente e/o l'Assicurato trasferiscono la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, della residenza del Contraente e/o dell'Assicurato, oppure dopo l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria del Contraente e/o dell'Assicurato, se diverso dal Contraente.

## **Art. 84 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE IN CASO DI ACQUISTO TELEFONICO**

Nel caso di acquisto telefonico il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando all'Impresa la sua volontà entro 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto telefonico; tale facoltà viene estesa a 2 (due) mesi in assenza di denuncia di Sinistro nel periodo.

Il Contraente può comunicare all'Impresa la sua volontà nelle seguenti modalità a sua scelta:

1. inviando all'Impresa, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale della raccomandata) all'indirizzo CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Ramo danni Non auto - Via Tolmezzo n.15 20132 Milano (MI) o con comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso;
2. telefonando al numero 060060 e autorizzando la registrazione della telefonata relativa alla volontà di Recesso;
3. recandosi presso una filiale dell'Intermediario compilando l'apposito modulo disponibile.

In assenza di denuncia di Sinistro, la Polizza sarà annullata dalla data di acquisto telefonico e l'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale Premio, già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

In presenza di denuncia di Sinistro l'esercizio del diritto di Recesso nei 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto telefonico dell'Assicurazione, determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24 del giorno di ricevimento della raccomandata (farà fede il timbro postale) o della comunicazione telefonica.

In caso di Sinistro avvenuto durante il suddetto periodo, in cui è possibile esercitare il diritto di Recesso, il pagamento della prestazione è subordinato all'addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

Qualora il Contraente, successivamente al Sinistro eserciti il diritto di Recesso, fermo il riconoscimento dell'Indennizzo, se dovuto, l'Impresa tratterà la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

## **Art. 85 RECESSO IN CASO DI ACQUISTO IN FILIALE**

Nel caso di vendita presso una filiale dell'Intermediario il Contraente può recedere dall'Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando all'Impresa la sua volontà.

Per recedere entro il suddetto termine il Contraente deve avvalersi di una delle seguenti modalità:

1. inviando all'Impresa, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) all'indirizzo CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Ramo danni Non auto - Via Tolmezzo n.15 20132 Milano (MI) o con comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso;
2. recandosi presso una filiale dell'Intermediario compilando l'apposito modulo disponibile.

La Polizza sarà annullata dalla data di effetto dell'Assicurazione e l'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale Premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di Recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.

## **Art. 86 RECESSO DELL'IMPRESA**

L'Impresa può recedere o dichiarare la risoluzione del contratto (per assenza, anche sopraggiunta, dei requisiti di assicurabilità) nel caso il Contraente o l'Assicurato o il beneficiario della prestazione entri o diventi a far parte dei Soggetti Sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività ovvero sia o acquisisca la cittadinanza o trasferisca la residenza o domicilio in Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions. - (cfr. OFAC).

La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di Recesso.

In nessun caso l'Impresa può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > [www.treasury.gov](http://www.treasury.gov)).

## **Art. 87 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

In occasione di ogni Sinistro, fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla data del pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo a esso relativo, sia il Contraente sia l'Impresa possono recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

L'Assicurazione cessa di avere efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione.

In caso di esercizio del Recesso del Contraente o dell'Impresa, quest'ultima rimborsa al Contraente la parte di Premio al netto delle imposte relativa al periodo di Rischio non corso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso.

## **Art. 88 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'Impresa provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa liquidazione, salvo che non sia sorta una controversia.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

In nessun caso l'Impresa può pagare importi a soggetti a cui non siano applicabili misure restrittive o impeditive del pagamento, tra le quali il pagamento debba essere effettuato:

- i. in favore di un Soggetto sottoposto a Misure Restrittive dell'Operatività;
- ii. verso Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

Si ricorda, quindi, che in tali casi la Polizza (e relativa copertura assicurativa) non opera e in nessuno di tali casi, l'Impresa può pagare importi.

## **Art. 89 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 90 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato in caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

## **Art. 91 MODIFICHE**

Qualsiasi modifica all'Assicurazione deve essere provata per iscritto e deve risultare da atto scritto, sottoscritto da ciascuna Parte.

## **Art. 92 PRESCRIZIONE**

I diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile.

Il diritto dell'Impresa al pagamento del Premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.



### **Art. 93 LEGGE APPLICABILE**

L'Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano.

### **Art. 94 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra le Parti relative all'Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Contraente, come indicato nella Scheda/Attestato, ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla Mediazione nei casi in cui sia prevista come condizione di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.

### **Art. 95 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

<b>Abitazione</b>	<p>i locali destinati a civile abitazione, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che possono formare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• appartamento: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più appartamenti non comunicanti. Ogni appartamento ha un proprio accesso all'interno del Fabbricato e un accesso comune dall'esterno;</li><li>• villa a schiera: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più ville a schiera, ognuna con proprio accesso indipendente dall'esterno;</li><li>• villa: Fabbricato singolo destinato ad abitazione, con proprio accesso dall'esterno.</li></ul>
<b>Abitazione Principale</b>	<p>L'Abitazione, indicata nella Scheda/Attestato, in cui l'Assicurato dimora stabilmente.</p>
<b>Abitazione Secondaria</b>	<p>qualsiasi abitazione diversa dall'Abitazione Principale indicata nella Scheda/Attestato.</p>
<b>Allagamento</b>	<p>rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.</p>
<b>Alluvioni - Inondazioni</b>	<p>fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.</p>
<b>Animali Domestici</b>	<p>animali comunemente allevati dall'uomo. Sono escluse le specie animali che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.</p>
<b>Assicurato</b>	<p>il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il Contraente identificato nella Scheda/Attestato e il suo Nucleo Familiare;</li><li>• i figli minori del Contraente al momento del Sinistro non facenti parte del Nucleo Familiare qualora affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;</li><li>• i figli naturali minorenni al momento del sinistro, non facenti parte del Nucleo Familiare e ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dal Contraente;</li><li>• i figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni al momento del Sinistro) non facenti parte del Nucleo Familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;</li><li>• I minori in affidamento al Contraente medesimo.</li></ul>
<b>Assicurazione</b>	<p>contratto con il quale l'Impresa, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.</p>
<b>Assistenza Stragiudiziale</b>	<p>l'attività svolta per tentare di risolvere una controversia prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria.</p>
<b>Attestato di Polizza</b>	<p>documento contrattuale per il canale telefonico che unitamente alle condizioni di assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dall'Impresa.</p>
<b>Carenza</b>	<p>periodo tra la data di efficacia dell'Assicurazione e la data di inizio di operatività della copertura.</p>
<b>Cassaforte</b>	<p>contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 kg, salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.</p>
<b>Caso Assicurativo</b>	<p>il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.</p>

<b>Codice delle Assicurazioni</b>	decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
<b>Contenuto</b>	l'arredamento in genere per l'Abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale. Opere di miglioria apportate dal locatario. Sono compresi gli impianti di prevenzione e di allarme, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi beni destinati all'esercizio di attività professionali, artigianali o commerciali, i veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile della circolazione e le imbarcazioni.
<b>Contraente</b>	la persona fisica che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
<b>Cose</b>	limitatamente alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile", i beni materiali e gli animali.
<b>Crollo</b>	il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato dal resto della struttura oppure una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.
<b>Esplosione</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Disdetta</b>	comunicazione che una Parte è tenuta ad inviare all'altra Parte entro il termine di preavviso convenuto, qualora non desideri il tacito rinnovo dell'Assicurazione.
<b>Estorsione</b>	il comportamento di colui che, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
<b>Europ Assistance</b>	Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Impresa appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Impresa soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance è affidata la gestione dei Sinistri di cui alla copertura assicurativa "Assistenza".
<b>Fabbricato</b>	l'intera costruzione edile o la porzione della stessa (ivi compresa, nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune) di proprietà dell'Assicurato o in locazione. Il Fabbricato include: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fissi e Infissi;</li> <li>- opere di fondazione o interrate;</li> <li>- affreschi e statue non aventi valore artistico;</li> <li>- impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, antenne radio, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione;</li> <li>- le tinteggiature, tappezzerie e moquette;</li> <li>- le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.</li> </ul> Non costituiscono Fabbricato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il terreno;</li> <li>- gli spazi adiacenti, quali i cortili, giardini, parchi, alberi, orti, strade private, giochi ed attrezzature sportive quali campi da tennis, piscine, vasche idromassaggio esterne, scivoli, altalene, giostrine a mano e simili;</li> <li>- se presenti, l'Impianto Fotovoltaico e l'Impianto Solare Termico.</li> </ul>
<b>Fissi e Infissi</b>	<b>fissi:</b> quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione (per esempio ringhiere, grondaie, pluviali etc.) <b>infissi:</b> serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e i telai dove sono fissati (per esempio finestre, tapparelle, persiane, gelosie, lucernari, inferriate, porte etc.)

<b>Franchigia</b>	la somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'Indennizzo e resta pertanto a carico del Contraente e/o Assicurato.
<b>Fulmine</b>	il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
<b>Furto</b>	impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Guasto Macchine</b>	tutti i danni all'Impianto Fotovoltaico o all'Impianto Solare Termico derivanti da guasto e/o rotture, originati da cause interne di natura meccanica.
<b>Impianto Fotovoltaico</b>	l'impianto per produrre energia elettrica grazie allo sfruttamento dell'energia solare, comprensivo di supporti, staffe, Inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.
<b>Impianto Solare Termico</b>	l'impianto per la produzione di energia termica grazie allo sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare liquidi, da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.
<b>Impresa</b>	CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
<b>Incendio</b>	la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare e di impianti di esalazione fumi che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Intermediario</b>	la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del CAP. Nel caso specifico BNL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede legale in viale Altiero Spinelli n. 30 00157 Roma - partita iva 09339391006, che colloca la Polizza presso i propri clienti intestatari di un conto corrente.
<b>Inverter</b>	dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
<b>Lastre</b>	le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi), anche lavorate e decorate, fissate nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
<b>Legale</b>	professionista abilitato a difendere un soggetto in giudizio.
<b>Limite di Indennizzo o Massimale</b>	somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.
<b>Locatario</b>	colui che ha un bene in locazione.
<b>Locatore</b>	colui che concede un bene in locazione.
<b>Major Sanctioned Countries (MSC)</b>	Paesi internazionali nei cui confronti sono emanate le più rilevanti sanzioni, finanziarie, e/o embarghi a livello internazionale e/o da parte dell'OFAC.
<b>Mediazione</b>	l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
<b>Nucleo Familiare</b>	i soggetti che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia del Contraente.

<b>Occlusione</b>	la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinata da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
<b>OFAC - US Department of Treasury</b>	Entità governativa statunitense deputata a emettere ed aggiornare sanzioni internazionali che, anche senza il recepimento da parte degli organi della Comunità Europea e/o delle Autorità Nazionali, si applicano nei confronti dei Paesi maggiormente sanzionati (i.e. Major Sanctioned Countries) e nei confronti di cittadini di tali Paesi o di ogni soggetto che stabilisca ivi la residenza o il domicilio.
<b>Oggetti pregiati</b>	quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.
<b>Parti</b>	il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
<b>Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries &amp; Regions</b>	Paesi nei confronti dei quali, a causa dell'applicazione di sanzioni, è inibita la possibilità di instaurare rapporti e/o compiere operazioni, anche con soggetti cittadini, residenti o con domicilio, eletto o trasferito anche nel corso della Polizza in tali Paesi.
<b>Polizza</b>	documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell'Assicurazione.
<b>Prescrizione</b>	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
<b>Prestazione</b>	l'assistenza fornita all'Assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa in relazione alla copertura assicurativa "Assistenza".
<b>Preziosi</b>	oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore ad € 3.000,00 (tremila)
<b>P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)</b>	il diritto dell'Assicurato, in caso di Sinistro, di essere indennizzato di tutto il danno subito, sino al Massimale, e non in proporzione al valore del bene. Il P.R.A. è una forma di copertura assicurativa di maggiore favore per Assicurato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.
<b>Raccolte e collezioni</b>	insiemi di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto
<b>Rapina</b>	sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<b>Recesso</b>	diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dal contratto di Assicurazione.
<b>Rigurgito</b>	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
<b>Scheda di Polizza</b>	documento contrattuale per il canale filiale che unitamente alle condizioni di assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dall'Impresa.
<b>Scoperto</b>	la percentuale di Indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.
<b>Scoppio - Implosione</b>	repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati Scoppio.

<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività</b>	soggetti siano essi persone fisiche o differenti da persone fisiche, inclusi i soggetti che con essi hanno stretti legami, anche a titolo di partecipazione al capitale (nel caso di soggetti differenti da persone fisiche) che, in quanto cittadini, residenti o con domicilio eletto in Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - MSC & R. - non possono sottoscrivere, perfezionare e/o mantenere un rapporto (Polizza) con l'Impresa, ovvero risultare beneficiari dei pagamenti in caso di Sinistro.
<b>Struttura Organizzativa</b>	la struttura di Europ Assistance, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza.
<b>Superficie</b>	<p>misura, espressa in metri quadrati, dell'Abitazione indicata nella Scheda/Attestato di Polizza data dalla somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% della superficie lorda dei vani ossia includendo anche le aree occupate dai muri interni e perimetrali;</li> <li>- 50% della superficie, come sopra descritta, di balconi, terrazzi, porticati, autorimesse, solai, mansarde, taverne cantine ed altre eventuali pertinenze.</li> <li>- del 100% della misura di box, garage, cantine poste al piano terra o inferiore. (Questa dichiarazione è specifica per la sottoscrizione della copertura facoltativa Eventi catastrofali)</li> </ul> <p>Se l'Abitazione fa parte di un condominio sono escluse le superfici delle parti comuni.</p>
<b>Supporto durevole</b>	qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
<b>Transazione</b>	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la preven-gono.
<b>Terremoto</b>	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Terrorismo</b>	atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
<b>Unico Caso Assicurativo</b>	<p>il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vertenze e controversie, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento rientrante nella copertura assicurativa. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;</li> <li>- indagini, rinvii a giudizio e/o procedimenti penali a carico di una o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.</li> </ul>
<b>Valore a Nuovo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per il Fabbricato, la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;</li> <li>- per Contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati o asportati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti.</li> </ul>
<b>Valore Commerciale</b>	il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o asportati, con altri nuovi, uguali o equivalenti, al netto di de-prezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.
<b>Valori</b>	denaro, carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappre-sentanti valori.
<b>Vendita a distanza</b>	vendita in cui l'Intermediario impiega una o più tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto di Assicurazione. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, viene impiegato per la conclusione del contratto.

# ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Art. 1892.

### DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

## Art. 1893.

### DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

## Art. 1894.

### ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI.

Nelle assicurazioni in nome e per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 1893.

## Art. 1897.

### DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## Art. 1898.

### AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 1901. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1907. ASSICURAZIONE PARZIALE.**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1914. OBBLIGO DI SALVATAGGIO.**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.



**Art. 1915.  
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO.**

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916.  
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 2952.  
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## Art.13 D. Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo

**00. INTRODUZIONE:** nell'ambito dei processi aziendali, la protezione della privacy dell'utente e i Suoi diritti<sup>1</sup> durante il trattamento dei dati personali – raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>2</sup> - è oggetto di grande attenzione da parte di CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

I dati personali raccolti al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, saranno trattati nel rispetto della disciplina comunitaria, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 679/16 (nel seguito anche "GDPR"), della disciplina nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. N. 196/2003 (nel seguito anche "Codice Privacy") e delle disposizioni di legge in vigore nei paesi in cui la Società opera.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Tolmezzo 15 – 20132 Milano, tel. 02499801 – fax 0249980497 – indirizzo e-mail: [privacy@cargeas.it](mailto:privacy@cargeas.it), in qualità di titolare si impegna a tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

**01. FINALITÀ:** CARGEAS Assicurazioni S.p.A. tratta le informazioni personali degli interessati esclusivamente nella misura compatibile con le previste finalità assicurative<sup>3</sup>, nello specifico:

- predisposizione e stipulazione delle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri e liquidazione per altre cause;
- prestazioni a scadenza, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore e adempimenti di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche;
- solo nel caso in cui Lei scelga di dotare il veicolo assicurato di Black Box, verranno trattati i dati<sup>4</sup> relativi alle percorrenze ed agli stili di guida adottati dal conducente del veicolo stesso.

Inoltre Cargeas Assicurazioni S.p.A. utilizza i suoi dati personali per soddisfare vari obblighi legali e normativi, tra cui:

- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
- combattere le frodi fiscali e garantire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali e loro attività di verifica;
- monitorare e segnalare i rischi che la Società potrebbe sostenere;
- rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

---

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e dagli artt. 13, 14 GDPR.

<sup>2</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulta assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

<sup>3</sup> V. raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002).

<sup>4</sup> I dati rilevati dalla Black Box comunicati dal Services Provider o ai quali la nostra Società ha accesso sono: a. Le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane ed autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana; b. La rilevazione delle decelerazioni del veicolo (definite come "crash" o "mini crash"), uguali o superiori alla soglia di 1g (corrispondenti a 9,8 m/s); c. Lo stile di guida del conducente, elaborato sulla base della rilevazione e registrazione dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio: accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora). In caso di sinistro a termini di polizza o di "crash" rilevato dalla Black Box, la nostra Società potrà conoscere tutti i dati registrati dal Service Provider al momento dell'evento con estensione massima dalle 24 ore precedenti l'evento fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta danni dell'evento stesso. Limitatamente al caso di furto o rapina del veicolo, la nostra Società potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativi al veicolo stesso.

Infine, Cargeas Assicurazioni S.p.A. utilizza i suoi dati personali per finalità connesse alla stipula ed all'esecuzione dei contratti, tra i quali:

- definire il profilo di rischio assicurativo e le commissioni corrispondenti;
- valutare se la Società ha prodotti in grado di soddisfare richieste provenienti da clienti e a quali condizioni;
- gestire i sinistri assicurativi ed eseguire garanzie contrattuali;
- fornire informazioni relative ai contratti di assicurazione;
- assisterla e rispondere alle sue richieste.

Qualora fosse necessario eseguire ulteriori trattamenti per scopi diversi da quelli sopra indicati, Cargeas Assicurazioni S.p.A. provvederà ad informarla e, ove necessario, le richiederà il suo consenso.

Il trattamento dei dati personali, che può riguardare anche dati particolari<sup>5</sup> e giudiziari<sup>6</sup> è effettuato per le seguenti finalità:

1. connesse ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
2. strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati.

**02. MODALITÀ:** I dati sono trattati<sup>7</sup> dalla nostra Società – titolare del trattamento – sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, ivi compresi sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS o di altro tipo, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti indicati al punto 04 della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti indicati al punto 04 della presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>8</sup>.

Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a:

- assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato;
- adottare misure di sicurezza idonee a garantire una adeguata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
- notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali;
- garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

---

<sup>5</sup> "dati particolari", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale [art. 4 comma 1 lettera d) del d.lgs. 196/2003 e C51 e art.9 GDPR].

<sup>6</sup> "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale [art. 4 comma 1 lettera e) del d.lgs. 196/2003; C75 e art.10 GDPR].

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e dall'art.4 n.2 del GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, consultazione, uso, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

**03. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI:** ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obbligo di legge<sup>9</sup>, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>10</sup>.

I dati personali non sono oggetto di diffusione da parte di CARGEAS Assicurazioni S.p.A..

---

<sup>9</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>10</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofittorie (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via S. Nicola da Tolentino, 72 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
  - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
  - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
  - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni r.c. auto e natanti: Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torbianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
  - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CI RT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad. gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
- COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); ecc.;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

**04. POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** la società conserva nei propri sistemi le informazioni personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate, qualora non diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali;
- per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali;
- qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

**05. DIRITTI DELL'INTERESSATO:** l'interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dalla normativa cogente ed in particolare dagli artt. 7, 8 e 9 del D. lgs 196/2003 e dagli artt. 15-22 del GDPR, quali:

- Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
- Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
  - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
  - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- Diritto di opposizione al trattamento<sup>11</sup>: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare.
- Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.
- Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
- Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

**06. OBBLIGATORietà:** le ricordiamo che l'accettazione della presente informativa e il conseguente conferimento dei dati personali e particolari per i punti 01 e 02 sono del tutto facoltativi. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati pregiudica l'utilizzo dei servizi descritti.

La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 comma 3 del GDPR, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Nello specifico, il consenso da Lei prestato potrà essere revocato con la medesima facilità con la quale è stato accordato.

**07. CONTATTI:** per qualsiasi richiesta relativa ai suoi dati personali può contattare il Data Protection Officer (DPO) o il titolare del trattamento inviando una e-mail al seguente indirizzo: [privacy@cargeas.it](mailto:privacy@cargeas.it) o per lettera al seguente indirizzo:

Cargeas Assicurazioni S.p.A.  
Via Tolmezzo 15  
20132 Milano  
ITALIA

---

<sup>11</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice Privacy e dagli artt. 15-22 del GDPR. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



**CARGEAS**  
ASSICURAZIONI

Gruppo  
BNP Paribas

---

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.  
Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento  
da parte di BNP Paribas Cardif SA

[www.cargeas.it](http://www.cargeas.it)